



Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 62 DEL 30/12/2020

OGGETTO: Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante da decreto di liquidazione del compenso al C.T.U. Ing. all'ing. FARI' Donato da Sogliano Cavour (Le), emesso dal Tribunale di Brindisi cronol. N. 17836/2020 del 03/09/2020, relativo al giudizio civile n R.G. 1552/2017.

L'anno **2020** il giorno **30** del mese di **DICEMBRE** alle ore **09:48**, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito sotto la presidenza del IL PRESIDENTE **Aldo Garofalo** il Consiglio Comunale in seduta di **1^a** convocazione. La seduta è pubblica.

Partecipa il Segretario Generale **Pierluigi CANNAZZA**

Fatto l'appello risultano:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Pasquale RIZZO	Sì		10	Ruggero POLITO	Sì	
2	Giuliana GIANNONE	Sì		11	Arianna CONTE	Sì	
3	Michele Tommaso LARICCIA	Sì		12	Paola SOZZO	Sì	
4	Antonella DE MATTEIS	Sì		13	Salvatore MARIANO	Sì	
5	Raffaele MARTINA	Sì		14	Pietro SOLAZZO	Sì	
6	Massimo CANOCI	Sì		15	Alessandra CURSI	Sì	
7	Gianluca EPIFANI	Sì		16	Valentina CARELLA		Sì
8	Aldo GAROFALO	Sì		17	Selena NOBILE	Sì	
9	Orlando NASTA	Sì					

Totale presenti **16**

Totale assenti **1**

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Vista la proposta di deliberazione in atti n.62 del 30/11/2020

Dato atto che la suddetta proposta di deliberazione è corredata dei seguenti pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del TUEL , approvato con D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Pietro V.co 01/12/2020

Il Responsabile del Servizio
(Avv. Guido MASSARI)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co 02/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Fabiola SIMONE)

PUNTO 10 all'O.d.G.

Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante da decreto di liquidazione del compenso al C.T.U. Ing. Fari Donato da Sogliano Cavour (Le), emesso dal Tribunale di Brindisi cronol. n. 17836/2020 del 03/09/2020, relativo al giudizio civile n. R.G. 1552/2017

PRESIDENTE GAROFALO Aldo

Decimo Punto: *Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante da decreto di liquidazione del compenso al C.T.U. Ing. Fari. Prego, Sindaco.*

SINDACO RIZZO Pasquale

Su questo Punto all'Ordine del Giorno ho presentato questa mattina un emendamento perché nella parte dispositiva, al punto n. 6, l'Avvocatura specifica: <Di dare atto che il giudizio R.G. 1552 del 2017 non è stato ancora oggetto di sentenza di primo grado e che nel caso in cui il Giudice, a seguito della sentenza di primo grado, dovesse porre le spese di CTU a carico delle controparti si procederà al recupero delle stesse>, io ritengo questo punto non corretto perché in ogni caso le spese sono state poste a carico solidale delle parti, quindi il Comune oggi deve anticipare quelle somme in quanto il CTU le ha chieste a noi e quando c'è l'obbligo solidale il Comune può essere chiamato a pagare per l'intero, ma io non mi sento di far deliberare che le somme non debbano essere richieste alle altre parti del giudizio nei cui confronti pure è stata posta la spesa di CTU a carico, perché è come se il Comune si stesse facendo carico degli oneri che allo stato attuale sono posti a carico di tutte quante le parti in maniera solidale. Quindi, da questo punto di vista questo punto n. 6 viene emendato e sostituito con il seguente: <Di procedere al recupero delle somme riconosciute con il presente atto pro quota, o nel differente modo che l'Avvocatura riterrà, in danno delle altre parti nei cui confronti è stato posto l'obbligo di pagamento solidale con il provvedimento di liquidazione oggetto di richiesta da parte dell'Ing Fari Donato>. In buona sostanza, queste spese vanno ripartite per le quattro parti che sono parte di questo procedimento, quindi è un quarto ciascuno, perché il Comune deve pagare 6 mila Euro e aspettare la sentenza, quel provvedimento del Giudice dice che ognuno deve farsi carico della quota sua, io chiedo quindi che il Comune anticipi le somme perché il CTU ha diritto a chiedere quegli importi a chi vuole, e naturalmente ha scelto il Comune perché era il soggetto che avrebbe pagato senza difficoltà, ma questo non vuol dire che il Comune deve aspettare gli anni della sentenza per poi recuperare queste somme. Intanto ciascuno si fa carico della sua quota, poi con la sentenza se il Comune perde la causa tanto dovrà riconoscere il debito fuori bilancio e

rimborserà le somme della CTU anche alle altre parti, se vince la causa avrà diritto al rimborso dell'importo già pagato da parte delle altre parti in causa. Questo è il percorso di fondo. Io solamente qui chiedo, ma giusto come chiarimento, per evitare che vi siano poi problemi, io sapevo che in questo giudizio probabilmente l'Avvocato Cursi era parte in questo giudizio, o non è mai stato parte?

(La Consigliere Cursi interviene fuori microfono)

SINDACO RIZZO Pasquale

Okay, va bene. Però comunque inizialmente era parte di questo procedimento ... Parte Avvocatura, ci mancherebbe ...

(La Consigliere Cursi interviene fuori microfono)

SINDACO RIZZO Pasquale

No, ma qua il marito neanche c'entrava. Sì, sì, sì ... Lo menziono quando è giusto menzionarlo e non quando è ingiusto menzionarlo, di solito sono attento a queste cose. Quindi, chiedo innanzitutto di approvare l'emendamento e poi, naturalmente, dopo l'approvazione dell'emendamento la Delibera emendata.

(Intervento fuori microfono)

SINDACO RIZZO Pasquale

È scritto in Delibera, circa 6 mila Euro tutto ... pagare 6 mila Euro circa, un quarto. Noi per Legge, secondo quelle che sono le norme del Codice, quando è posto a carico solidale delle parti il C.T.U. può chiedere l'intera somma ad una sola parte, quella che gli è simpatica, antipatica, quella che può pagare, non pagare, mettiamo che invece di essere qui le altre parti soggetti solvibili che il Comune stesse facendo causa contro soggetti non solvibili, è chiaro che il C.T.U. a salvaguardia sua, e i Giudici per quello mettono l'obbligo solidale anche se la causa magari può sembrare che abbia un indirizzo favorevole uno dall'altro, ma per tutelare i C.T.U. mettono sempre l'obbligo solidale, però dal mio punto di vista io ritengo che sia ingiusto non mettere ... poi sceglierà l'Avvocato il da farsi, ma già noi scrivere che stiamo auto decidendo di non chiedere la quota parte agli altri laddove una sentenza ... c'è un provvedimento, non una sentenza, un decreto di liquidazione è come se stessimo andando oltre quel decreto di liquidazione. Quindi, io con i miei Consiglieri abbiamo valutato di specificare questo aspetto, poi sarà l'avvocatura a richiedere le somme oppure no. Qui le altre parti in causa sono l'ex Sindaco Renna, l'ex Segretario Comunale, la Dottoressa Zippo, e l'Architetto Delle Donne che quindi hanno in qualche modo, secondo quanto viene asserito dal Comune, commissionato questi lavori, perché sono i lavori della pubblica illuminazione in favore di una ditta che prese questo affidamento senza nessun ... Poi torniamo al discorso che faceva prima il Consigliere Nobile, qui sì non c'era impegno di spesa, non c'era nulla, fondamentalmente, questo è uno di quei casi a cui faceva riferimento il Consigliere Nobile. La C.T.U. dobbiamo comunque noi pagarla da quel punto di vista, il C.T.U., ho dato una verifica di quella perizia, è stata una C.T.U. molto puntuale perché ha posto il Giudice e le parti nella condizione di comprendere tutti gli scenari possibili, cioè nel senso: se quelle opere si ritengono che siano state utili per il Comune e si voglia di riconoscere poi domani quell'utilità l'importo è questo; se ti ritiene che invece debbano pagarli comunque chi li ha ordinati ha spaccettato: per quel periodo è il colpa della Dottoressa Zippo che ha svolto le funzioni di Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per quel periodo è colpa dell'Architetto che è svolto le funzioni di, poi il Sindaco ci rientra o non ci rientra è un discorso di carattere un po' differente rispetto a quello tecnico. Per cui, sotto profilo questo è uno dei classici esempi di *mala gestio* della cosa pubblica rispetto alla quale c'è un contenzioso. Il Comune si è difeso dicendo

“non tocca al Comune pagare perché comunque non c’è stato l’ordinativo di quegli importi”, la ditta assume che gli ordinativi li ha avuti dall’Ufficio Tecnico, poi sarà il Giudice a valutare chi deve pagare, però oggi sobbarcare comunque l’Ente con 6 mila Euro quando comunque il Giudice ha detto che ognuno deve pagare la quota sua, io in Delibera questo non ritengo che sia giusto inserirlo. Poi quando finirà la causa si valuterà chi deve pagare alla fine e chi deve ricevere, tanto se il Comune verrà condannato a pagare un centesimo, perché qui in questo Consiglio Comunale l’Architetto Delle Donne disse che per 5 mila Euro, a fronte di una richiesta giudiziale credo di 100 mila Euro, si può riconoscere quel debito, quindi se poi c’è da riconoscere un debito fuori bilancio per 5 mila Euro o per mille Euro o per 100 mila Euro poi i 3 mila Euro di C.T.U. rappresenteranno una goccia rispetto al problema del riconoscere. Poi se non mi sono sbagliata in questa causa c’è il problema del Calvario, di quando si fecero quei lavori al Calvario su beni addirittura che non erano comunali, perché il Calvario è di proprietà della Santa chiesa, il Parroco Benedetto risulta che è titolare, quindi è quella causa, tanto per intenderci, in cui quelle questioni furono affrontate con quelle modalità. Per cui, chiedo di approvare l’emendamento prima e la Delibera poi.

CONSIGLIERE POLITO Ruggero

Chiedo scusa. Se ho capito bene, il Comune è disposto a pagare solo la sua parte?

SINDACO RIZZO Pasquale

Il Comune deve anticipare tutto e poi dopo chiederà agli altri la parte ... L’Avvocato in deliberato aveva scritto che intanto noi anticipiamo poi con la sentenza si vede, questa è la cosa che per me non va bene ai fini delle carte che andranno alla Corte dei Conti, solamente per questo.

PRESIDENTE GAROFALO Aldo

Votiamo per l’emendamento, lo rileggo ... Prego, Consigliere Solazzo.

CONSIGLIERE SOLAZZO Pietro

Io credo che in questo deliberato ci siano altre cose riportate non correttamente. Mi sono sforzato, la Delibera l’ho letta più volte sforzandomi di cogliere gli aspetti diciamo positivi, ma quantomeno di chiarezza, ma non ci sono riuscito. Al di là del periodo, ripeto, sto cercando di sforzarmi di essere anche buono, ho trovato di cattivo gusto le premesse nella presentazione della Delibera, perché qui noi andiamo a votare il debito fuori bilancio rinveniente da un incarico all’Ingegnere Farì di consulenza per quantificare gli eventuali lavori svolti dalla ditta in questione, che ha chiesto queste somme. È scorretto, è scorretto perché è anche riportato che non è stato nemmeno emesso il primo grado di giudizio per questa sentenza, c’è una lite in corso, è scorretto perché vengono citati nomi di persone, ex amministratori, la Dott.ssa Zippo, l’ex Sindaco Renna, il dirigente Architetto Delle Donne, e si fa una ricostruzione soggettiva non oggettiva della storia, che non interessa nessuno in questa fase perché bastava nelle premesse riportare che c’è un atto notificato al Protocollo dell’Ente da parte della società Renna, rappresentata e difesa dall’Avvocato x, y, e poi andare a quello che ha deciso il Tribunale di affidare l’incarico al consulente. Ripeto, è scorretto perché in questa fase innanzitutto non è presente chi viene nominato e si nominano delle persone che ... (*incomp.*) e non siamo in grado, non abbiamo la facoltà di emettere giudizi. Fa specie perché per altre Delibere tentiamo di essere garantisti per tutto e poi per altri invece ci comportiamo a seconda di come ci fa più comodo, secondo è un modo sbagliato. Anche perché ho letto la relazione del Revisore dei Conti e lì diciamo che si è mantenuto, il Dottore, attenuto a quello detto nel deliberato, quindi il riconoscimento di un debito fuori bilancio. Riportare nelle premesse a sostegno di tali affermazioni, richiamare ... (*incomp.*) la Polizia Municipale a cui si rivolgevano a cittadini per segnalare le criticità, a che serve? Domanda, a che serve? Cosa c’entra con il deliberato che noi andremo eventualmente oggi ad approvare? Questa fa coppia con altre che poi andremo ad approvare

successivamente. Ripeto, mi sforzo di essere buono in questo periodo, perché è un periodo di solidarietà verso tutti, però sarebbe ... (*incomp.*) da parte dell'Amministrazione quando andiamo a trattare argomenti importanti come questo, perché poi si parla di persone, ripeto, sarà il Giudice, il Tribunale a decidere chi ha sbagliato, a noi in questa fase ci interessa eventualmente riconoscere il debito fuori bilancio rinveniente da una lite. Punto. E lì ci dobbiamo fermare, perché diversamente quando andremo in futuro a parlare di altri argomenti tipo "Fiscalità Locale", cosa dobbiamo mettere nelle premesse? Ditemelo voi cosa dobbiamo mettere. Io ci rinuncio a priori con questo modo di fare. Grazie.

PRESIDENTE GAROFALO Aldo

Grazie, Consigliere Solazzo. Votiamo il punto emendato al n. 10, lo rileggo: <Di procedere al recupero delle somme riconosciute con il presente atto pro quota, o nel differente modo che l'avvocatura riterrà, in danno alle altre parti nei cui confronti è stato posto l'obbligo di pagamento solidale con il provvedimento di liquidazione oggetto di richiesta da parte dell'Ing. Fari Donato>.

Emendamento approvato con voti: favorevoli 12, astenuto 0, contrari 4 (Cursi, Mariano, Nobile e Solazzo),

PRESIDENTE GAROFALO Aldo

Votiamo adesso per il Punto n. 10 ... lo abbiamo già emendato, votiamo per il Punto n. 10 già emendato precedentemente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni consiliari n. 14 del 22/05/2020 e n. 15 del 22/05/2020, con le quali il Consiglio Comunale ha rispettivamente approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione 2020-2022;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 32 del 12/02/2020 avente ad oggetto: "Approvazione PEG – Piano degli Obiettivi e Piano della Performance Provvisorio anno 2020.) e n. 78 del 14/04/2020: Nuovo assetto organizzativo deliberazione di Giunta Comunale n.52/2019. Integrazione deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2020 – PEG – Piano degli Obiettivi e Piano della Performance Provvisorio anno 2020;

PREMESSO:

-Che con atto notificato al prot. generale n. 5773 del 21/03/2017 la società Renna srl, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Tafuro, ha citato in giudizio il Comune di San Pietro Vernotico, unitamente ad altri tre convenuti, sostenendo di essere stata contattata dal Sindaco pro tempore Renna Maurizio, dal Segretario Generale D.ssa Francesca Zippo che svolgeva compiti gestionali dell'Area tecnica e dal Funzionario dell'Area Tecnica Arch. Delle Donne Cosimo, all'uopo incaricati, al fine di effettuare alcuni interventi definiti urgenti sulla pubblica illuminazione, assicurando che, nelle more, si sarebbe proceduto a regolarizzare l'affidamento. A sostegno di tali affermazioni, richiama mail della Polizia Municipale a cui si rivolgevano i cittadini per segnalare le criticità;

-Che con il predetto atto di citazione la società ha chiesto: - il riconoscimento dei lavori effettuati sugli impianti di pubblica illuminazione per un totale di € 126.285,75, iva compresa, come da fattura elettronica inviata, da suddividere tra i funzionari dell'Area Tecnica che si sono succeduti nell'arco di

tempo dal 01/06/2015 in poi, in solido con il Comune; precisamente, di € 21.099,08 oltre iva (per un totale di € 25.740,88) per il periodo 1.6.2015 sino al 21.7.2015, e di € 82.413,84 oltre iva (per un totale di € 100.544,88) per il periodo dal 22.7.2015 in poi; oltre il pagamento nei confronti del Sindaco pro-tempore della somma di € 10.000,00, oltre iva (per un totale di € 12.200,00), per lavori svolti presso il Calvario esistente nel Comune, nonché per l'illuminazione dell'immagine sacra posizionata sulla via per Torchiarolo, commissionati, a dire della società, dal Sindaco pro-tempore, da porsi a carico del Sindaco e del Comune in solido; somme da maggiorarsi con gli interessi al tasso convenzionale di cui al D.Lgs. 231/02; - oltre il pagamento della somma di € 50.000,00 a titolo di ristoro dei danni da porsi in solido solo ed esclusivamente dei predetti Funzionari e del Sindaco pro-tempore;

-Che con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 99 del 12.06.2017 si è disposto di costituirsi in giudizio avverso il predetto atto di citazione, conferendo incarico al Legale del Comune avv. Guido Massari, con ogni facoltà di legge;

-Che, instauratosi il giudizio n. 1552/2017 innanzi al Tribunale di Brindisi e costituite tutte le parti citate, il Giudice designato Dott. I.A. Natali, al fine di valutare la fondatezza delle pretese, disponeva innanzitutto apposita CTU volta a calcolare, « ... omissis ..., previo esame dei luoghi di causa e della documentazione in atti, il valore delle prestazioni eseguite avendo cura di verificare in che misura le fatture o la documentazione in atti trovi riscontro alle opere visibili e presenti; svilupperà tre ipotesi di calcolo avuto riguardo: 1. al prezziario delle opere pubbliche (regionale); 2. i valori di mercato; 3. i prezzi praticati dalle altre imprese affidatarie del servizio, previa acquisizione dei capitolati dal 2015 ad oggi. »

-Che in data 16/10/2019, veniva conferito incarico di CTU all'ing. FARI' Donato da Sogliano Cavour (Le) (C.F.FRADNT60E10I780D) - P.I. 03028360752) con studio Via Cairoli n. 31, il quale all'udienza del 22/11/2019 prestava giuramento di rito;

-Che, espletata la consulenza tecnica, in data 16/06/2020 veniva depositata la Relazione di Consulenza da parte dell'Ing. FARI' Donato;

-Che con Decreto di Liquidazione CTU cronol. N. 17836/2020 del 03/09/2020, pertanto, il Giudice designato Dott. I.A. Natali, disponeva la liquidazione in favore del CTU di € 4.922,40, oltre iva e cap, se dovuta, di cui € 922,40 per spese ed € 4.000,00 per onorario, ponendo provvisoriamente tale somma a carico delle parti in solido;

Vista da ultimo la **fattura proforma n. 16 del 23/11/2020** acquisita al protocollo dell'Ente al n.27841 del 24/11/2020 della somma complessiva di Euro 5.084,40, (regime forfettario e compenso non soggetto a r.a), emessa dall'Ing. FARI' Donato quale consulente incaricato dall'Autorità Giudiziaria nel giudizio in argomento, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, di cui € 4.000,00 per onorario, € 924,40 per spese documentate non assoggettate ad iva, € 160,00 per contributo inarcassa 4%;

DATO ATTO:

-Che il giudizio civile di che trattasi è ancora pendente e, pertanto, non è stato ancora oggetto di sentenza di primo grado ;

-Che, sebbene con il Decreto di Liquidazione CTU cronol. N. 17836/2020 del 03/09/2020 il Giudice abbia posto le spese a carico delle parti in solido, il CTU Ing. FARI' ha ritenuto di emettere fattura Proforma n.16/2020 con pagamento per intero a carico del solo Comune di San Pietro Vernotico, il quale è comunque tenuto ad eseguire in quanto obbligato in solido, con riserva di ogni ulteriore provvedimento a seguito della sentenza di primo grado secondo le statuizioni del Tribunale adito in merito al pagamento definitivo di detta CTU;

-Che occorre impegnare e liquidare la somma complessiva di € 5.084,40, a favore dell'Ing. FARI' Donato da Sogliano Cavour (Le);

Ritenuto, pertanto, **di dover procedere** al pagamento delle spese di CTU richieste a questo Ente in ossequio al Decreto di Liquidazione cronol. N. 17836/2020 del 03/09/2020 del Giudice del Tribunale di Brindisi, per spese di consulenza tecnica nella causa civile Comune di San Pietro Vernotico/RENNA srl n. 1552/17 R.G. ;

Richiamati:

-la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.9E/2018 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina della scissione dei pagamenti e chiarito che, la fattura elettronica relativa alla CTU viene emessa a favore del Tribunale competente con indicazione dell'ente pagante, ma titolare passivo del rapporto di debito è la parte esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico;

-le deliberazioni nn. 73/2018 e 77/2019 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo Regione Liguria, che hanno stabilito che tra le sentenze esecutive oggetto di preliminarizzare riconoscimento del debito ai sensi dell'art.194 del TUEL e, quindi, prima dell'inserimento dello stesso nel bilancio dell'ente, rientri anche il decreto di liquidazione del CTU in quanto titolo esecutivo e quindi *assimilabile ad una sentenza esecutiva*;

Atteso che l'art. 194 del TUEL prevede che con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Rilevato che i decreti di liquidazione CTU di cui trattasi rientrano tra le ipotesi di debito fuori bilancio previste dall'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 (sentenze esecutive), con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, in quanto nel caso di specie nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale il quale, con la deliberazione del riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte dei Conti Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva - Delib. n. 2/2005);

Considerato inoltre che:

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza esecutiva, sul cui contenuto l'Ente non può incidere) che è maturato all'esterno dello stesso e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Cfr. Corte Conti Friuli Venezia Giulia – Sez. di Controllo - Delib. n. 6/2005);
- conseguentemente, la determinazione dell'impegno di spesa che ne discende non ha bisogno di un ulteriore apporto discrezionale del responsabile del servizio né di un ulteriore provvedimento che realizza la soddisfazione del principio di separazione, in quanto l'organo politico assume decisioni che

la legge stessa gli riserva e che appartengono alla propria esclusiva competenza, rispetto alle quali l'assunzione dell'impegno rappresenta "un momento procedurale non idoneo ad influenzare la natura della funzione"

Richiamato l'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002, ai sensi del quale *"I provvedimenti di riconoscimento di debiti posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della corte dei conti"*.

Richiamata la legge n. 213/2012 che ha inciso in modo significativo sulla disciplina relativa all'organo di revisione degli enti locali, individuando tra i nuovi compiti dell'organo di revisione il parere sui debiti fuori bilancio e sulle transazioni.

Visto:

- il parere del Responsabile del servizio;
- il parere di regolarità contabile espresso ai sensi del TUEL;
- il parere obbligatorio dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, acquisito in data 10.12.2020 Prot. generale n. 29456 espresso con verbale n. 166 del 9.12.2020 come previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Considerato che, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza;

Ritenuto di competenza del Funzionario Responsabile dell'Avvocatura comunale la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del suddetto debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto l'emendamento proposto dal Sindaco in seduta di Consiglio Comunale inerente al punto n.6 del dispositivo, acquisito agli atti di questo Ente con prot. n.31348 del 30.12.2020, approvato **con voti: favorevoli 12, astenuto 0, contrari 4 (Cursi, Mariano, Nobile e Solazzo)** e di seguito riportato: *"di procedere al recupero delle somme riconosciute con il presente atto, pro quota o nel differente modo che l'Avvocatura riterrà, in danno delle altre parti nei cui confronti è stato posto l'obbligo di pagamento solidale con il provvedimento di liquidazione oggetto di richiesta da parte dell'Ing. Farì Antonio"*;

Uditi gli interventi

Con voti: favorevoli 12, astenuto 0, contrari 4 (Cursi, Mariano, Nobile e Solazzo)

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante del presente dispositivo;
2. di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito al pagamento delle spese di CTU richieste a questo Ente in ossequio al Decreto di Liquidazione cronol. N. 17836/2020 del 03/09/2020 del Giudice del Tribunale di Brindisi, per spese di consulenza tecnica nella causa civile Comune di San Pietro Vernotico/RENNA srl n. 1552/17 R.G., pari all'importo complessivo di € 5.084,40 (fattura proforma n. 16 del 23/11/2020 acquisita al protocollo dell'Ente al n.27841 del 24/11/2020);

3. di imputare la complessiva somma di € 5.084,40 a titolo di spese e competenze legali e di CTU al capitolo n. 1282 missione 01 programma 11 titolo 103029902 del bilancio corrente, disponibile;
4. di demandare a successivo provvedimento del Funzionario Responsabile dell'Avvocatura comunale gli atti gestionali in esecuzione della presente deliberazione;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002;
6. di procedere al recupero delle somme riconosciute con il presente atto, pro quota o nel differente modo che l'Avvocatura riterrà, in danno delle altre parti nei cui confronti è stato posto l'obbligo di pagamento solidale con il provvedimento di liquidazione oggetto di richiesta da parte dell'Ing. Farì Antonio;
7. di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile **c on voti: favorevoli 12, astenuto 0, contrari 4 (Cursi, Mariano, Nobile e Solazzo).**

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Aldo Garofalo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pierluigi CANNAZZA

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

San Pietro V.co, li 30/12/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pierluigi CANNAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 32

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 14/01/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 14/01/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Augusto PENNETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Pierluigi CANNAZZA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Pietro V.co, 14/01/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Pierluigi CANNAZZA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.